

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Sede di Bologna

Relazione di apertura dell'Anno Giudiziario 2012
Pres. Giuseppe Calvo

Signore e Signori, buongiorno

Rivolgo un cordiale saluto ed esprimo un vivo ringraziamento a tutti gli intervenuti a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna, di cui ho l'onore di essere il presidente dall' 11 maggio 2010.

Anche se la detta cerimonia è la seconda, da me fissata, non posso negare che, in questo momento, come l'anno scorso, sono particolarmente emozionato.

La relazione, che mi accingo a svolgere, si basa su quanto stabilito con l'atto generale di indirizzo in ordine a tempi, contenuti e modalità di svolgimento delle cerimonie di inaugurazione presso i TT.AA.RR., approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 7 dicembre 2007, il quale, al n. 4, prevede che "le relazioni di apertura, in quanto finalizzate a illustrare l'attività dell'ufficio giudiziario, devono trattare prevalentemente i profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, le problematiche affrontate nell'anno decorso, gli indirizzi giurisprudenziali e le sentenze più rimarchevoli in una sobria e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale".

Ne consegue che essa è divisa, con riferimento all'anno 2011, come quella dell'anno scorso, in quattro parti, relative, la prima, ai profili quantitativo e qualitativo del contenzioso, la seconda, all'attività svolta da questo tribunale, la terza, alle problematiche affrontate, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di magistratura e a quello di segreteria, e, la quarta, agli indirizzi giurisprudenziali e alle sentenze più rimarchevoli.

PRIMA PARTE

In merito al profilo quantitativo del contenzioso, come risulta dalla tabella n. 1-: a) i ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2010 sono stati n. 14.463; b) i ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2011 sono stati n. 7.546; c) i ricorsi, pervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, sono stati n. 1.559; d) i ricorsi pervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 sono stati n. 1.454, indicati anche nel "Prospetto riepilogativo – Sedi TT.AA.RR. – Attività anno 2011", allegato alla "Relazione sull'attività della giustizia amministrativa per l'anno 2012" del Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, al quale rivolgo un deferente saluto anche in relazione al suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Per quanto riguarda la percentuale di aumento o diminuzione dei ricorsi pervenuti nel 2011 rispetto all'anno 2010 e l'andamento dell'indice di "litigiosità", come risulta dalla tabella n. 2: a) poiché, come si è visto, i ricorsi, pervenuti nell'anno 2010, sono stati n. 1.559 e, i ricorsi, pervenuti, nell'anno 2011, sono stati n. 1.454, questi ultimi sono stati n. 105 in meno; b) l'andamento percentuale dei ricorsi è stato - 7,22%; c) l'indice di "litigiosità" è stato pari a 4,58% in meno di 0,08% rispetto a quello di 4,66% dell'anno 2010.

Dal menzionato "Prospetto" risulta che questo tribunale è collocato, nell'ambito delle 29 sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali, in merito ai ricorsi pervenuti – n. 1454 – al 14° posto come era indicato nel "Prospetto riepilogativo – Ricorsi definiti presso le sedi TT.AA.RR: nell'anno 2010", allegato alla "Relazione sull'attività della giustizia amministrativa per l'anno 2011" del detto Presidente del Consiglio di Stato.

In base alla detta collocazione, ritengo di poter affermare, da un lato, che il tasso di litigiosità, nell'anno 2011, nella circoscrizione di questo tribunale, è stato piuttosto basso e, dall'altro, che esso deve essere valutato positivamente, in quanto, come dissi l'anno scorso, se si vuole che l'art. 1 – Effettività – del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - , entrato in vigore il 16 settembre 2010, alla stregua del quale: "1) La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo", trovi concreta

applicazione in questo tribunale, è necessario che il tasso di litigiosità in questione continui ad essere quello che è stato rilevato nel menzionato anno 2011.

In sostanza, secondo la mia opinione, la “tutela piena ed effettiva”, prevista dalla citata norma, in tanto può essere assicurata da questo tribunale, nel corrente anno 2012 ed, in quelli successivi, in quanto la giurisdizione amministrativa da esso esercitata, ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto legislativo, abbia ad oggetto un contenzioso, costituito da un numero di ricorsi, non superiore a quello, relativo all’anno 2011.

Da quanto dianzi constatato risulta che il contenzioso è stato costituito, nel periodo, compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011, da n. 9.000 ricorsi: n. 7.546, di cui alla precedente lett. b) + n. 1.454 di cui alla precedente lettera d).

In merito, poi, al profilo qualitativo del contenzioso, nella tabella n. 3, sono indicate le materie, che hanno formato oggetto dei ricorsi, relativi all’anno 2011: quelli, più numerosi, sono stati i ricorsi concernenti le seguenti materie:

441: stranieri;

313: edilizia ed urbanistica;

130: pubblico impiego;

117: appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

78: autorizzazioni e concessioni.

Concludo questa prima parte della relazione soffermandomi sui due dati, contenuti nelle tabelle n. 1 e n. 2: n. 1.559, i ricorsi pervenuti nell’anno 2010; n. 1.454, i ricorsi pervenuti nell’anno 2011: da essi si evince che, come si è visto, questi ultimi sono stati n. 105 in meno: tale diminuzione, qualunque sia stata la causa, non può non essere considerata positivamente, tenuto conto che, come si afferma nella “Relazione”, dianzi indicata, del Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, “Dopo gli obiettivi della effettività e della pienezza della tutela stiamo per raggiungere un più alto traguardo: quello della sua satisfattività”, in relazione al fatto che “Soprattutto negli ultimi anni, vi è stato un forte incremento della “qualità” della tutela, che non si limita più all’annullamento del provvedimento lesivo, ma si estende al risarcimento del danno e a una cognizione sempre più ampia del rapporto sottostante”.

SECONDA PARTE

In merito all’attività, svolta da questo tribunale, come risulta dalla tabella n. 4, essa è stata costituita, nell’anno 2011, dai seguenti provvedimenti:

A) sentenze n. 710, (indicate nel “Prospetto”), costituite, anche, da n. 39, decisioni su domande di risarcimento del danno; n. 11, decisioni di interruzione del processo: n. 6; decisioni interlocutorie;

B) sentenze in forma semplificata. n. 124, (indicate nel “Prospetto”);

C) decreti ingiuntivi n. 4;

D) decreti decisori depositati n. 590 (indicati nello stesso “Prospetto”);

E) provvedimenti cautelari n. 1015: ordinanze cautelari n. 886: decreti cautelari n. 129.

Ne consegue che i provvedimenti, dianzi indicati, sono stati n. 2.443: A),B),C), D) e E).

Per quanto riguarda i ricorsi, definiti, nel menzionato anno 2011, essi, sono stati, come risulta dalla stessa tabella n. 4 e come sono indicati, nel “Prospetto” n. 1.424; con n. 710, sentenze; con n. 124, sentenze in forma semplificata e, con n. 590 decreti decisori.

Per quanto concerne gli esiti dei giudizi, dalla tabella n. 5 risulta che: a) le sentenze sono state: n. 160 di accoglimento, n. 415 di rigetto, n. 135, con altri dispositivi (improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità, ecc.): b) le sentenze in forma semplificata sono state: n. 2 di accoglimento, n. 27 di rigetto, e n. 25, con altri dispositivi (improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità, ecc.).

In merito ai ricorsi pendenti, alla fine dell’anno 2011, dalla tabella n. 6 risulta che essi sono stati n. 7.488 (indicati, anche, nel citato “Prospetto”), mentre i ricorsi, pendenti alla fine dell’anno 2010, sono stati n. 7.546, per cui, i primi sono stati n. 58 in meno.

Per quanto concerne gli appelli al Consiglio di Stato, essi sono stati, come risulta dalla tabella n. 7: a) avverso le sentenze, n. 139, con i seguenti esiti: n. 19 accolti; n. 16 respinti; n. 93 provvedimenti non emessi; n. 11 altri provvedimenti; b) avverso le ordinanze, n. 210, con i seguenti esiti: n. 70, accolti, n. 116 respinti; n. 8 provvedimenti non emessi; n. 8 altri provvedimenti.

Ed, infine, dalla tabella n. 8 – Ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 – risulta che, dei 7.488 ricorsi, pervenuti al 31 dicembre 2011, n. 2.336 sono stati depositati alla data del 31 dicembre 2006, e quindi, essi sono ultraquinquennali: di questi, poi, n. 1.539 sono stati depositati nel biennio 1/1/2005 – 31/12/2006, per cui i ricorsi ultraquinquennali più a rischio sono n. 797.

Ciò posto, si può affermare che la produttività di questo tribunale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, è stata, nel complesso, soddisfacente ed idonea ad indurre ad un cauto ottimismo, per quanto riguarda l'attività relativa al corrente anno 2012.

Per quanto riguarda, i menzionati n. 2.336 ricorsi ultraquinquennali, è necessario tenere presente, quanto previsto dalla menzionata legge 24 marzo 2001, n. 89, il cui articolo 2 – Diritto all'equa riparazione – stabilisce, com'è noto, che “1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.

Orbene, poiché come si è visto, dei citati ricorsi ultraquinquennali, quelli ultraquinquennali più a rischio sono 797, è evidente che la situazione dei ricorsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2001, n. 89 è piuttosto critica in questo tribunale.

Concludo questa parte della relazione, ringraziando gli Avvocati dello Stato, gli Avvocati del libero foro e delle altre amministrazioni pubbliche, che hanno consentito, con la loro collaborazione, di alto livello professionale, a noi tutti, che abbiamo lavorato in questo tribunale amministrativo regionale, nell'anno 2011, lo svolgimento dell'attività, in precedenza indicata.

In particolare, la menzionata collaborazione è stata apprezzata anche in relazione al fatto che il 2011 è stato l'anno in cui il processo amministrativo ha avuto il suo codice, approvato con l'art. 1 del più volte citato decreto legislativo n. 104 del 2010, entrato in vigore il 16 settembre 2010, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 2 – Giusto processo – 3 - Doveri di motivazione e sinteticità degli atti, contenuti nel Libro Primo, Titolo I, Cap. I – Principi generali – 73 - Udienza di discussione – comma 2 - i quali, rispettivamente, stabiliscono che “1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsti dall'art. 111, primo comma, della Costituzione. 2) Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”, “ 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica” e “Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente”.

Ovviamente, è evidente che tutte le norme, concernenti la disciplina del processo amministrativo, contenute nel menzionato decreto legislativo, hanno richiesto un notevole impegno da parte degli avvocati, in precedenza indicati, nell'esercizio della loro attività, finalizzata alla tutela degli interessi delle parti da loro rappresentate e difese: del detto impegno noi tutti, che abbiamo lavorato in questo tribunale, nell'anno 2011, siamo stati consapevoli nonché grati, perché esso è stato per l'esercizio della giurisdizione amministrativa da parte di questo tribunale di grande aiuto.

Naturalmente, la detta attività di questo tribunale può e deve essere migliorata nel corso di questo anno e negli anni futuri: e per questo fine è necessaria, ancora una volta, la collaborazione dei menzionati avvocati, senza la quale questo tribunale non potrebbe svolgere l'attività, per la quale esso è stato istituito con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il cui art. 1, comma 1, com'è noto, prevede che “Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado” in attuazione dell'art. 125, 2° comma, della Costituzione, in base al quale, com'è altrettanto noto, “Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica”, e tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che “Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino Alto Adige”.

In merito alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali, prevista dalla citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, voglio, da un lato, ricordare, anch'io, come ha fatto, giustamente e con maggiore autorevolezza, il Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, con la sua “Relazione”, in precedenza indicata, che nell'anno 2011, “si è celebrata la felice coincidenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia con i 180 anni del Consiglio di Stato e con il quarantennale dell'istituzione dei T.A.R.” e, dall'altro, fare riferimento alla seguente parte della stessa “Relazione”, in base alla quale “ i Tribunali amministrativi regionali sono divenuti parte integrante e fondamentale di un sistema unitario, del quale rappresentano, al contempo, il primo contatto con i cittadini e l'elemento di diffusione e di radicamento nel territorio”.

In particolare, per quanto riguarda tale importante e gratificante riconoscimento della funzione dei tribunali amministrativi regionali, anch'io, in qualità di Presidente di questo Tribunale, prossimo alla cessazione della mia vita lavorativa, voglio esprimere la mia modesta opinione, relativamente alla detta funzione, in virtù del fatto che ho cominciato a lavorare, il 10 giugno 1976, nel tribunale amministrativo regionale del Piemonte e, quindi, quasi fin dall'inizio dell'attività svolta dai menzionati tribunali.

Al riguardo, ritengo di poter affermare che, con l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, la “giustizia amministrativa” è stata, concretamente, resa accessibile a tutti i cittadini e a tutte le pubbliche amministrazioni sull'intero territorio dello Stato italiano.

In sostanza, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della menzionata legge 1971, n. 1034, - articoli, che, com'è noto, sono stati abrogati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2010, n. 104, dall'art. 4, comma 1, dell'allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazione – allo stesso decreto legislativo, - i

tribunali amministrativi regionali hanno operato, quali “organi di giustizia amministrativa di primo grado”, fin dall’inizio della loro attività, purtroppo, tardivamente, in relazione a quanto stabilito dal citato art. 125, secondo comma, della Costituzione, in modo esemplare, al fine di assicurare, tempestivamente ed efficacemente, l’attuazione della “giustizia amministrativa”, sempre, più, richiesta ed apprezzata, da parte dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni, come si evince, anche, dal numero dei ricorsi – 441.496 – (indicato nel “Prospetto” in precedenza menzionato), pendenti, al 31 dicembre 2011, davanti alle 29 sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali.

In conclusione, nonostante quest’ultimo dato, che, da un lato, non può lasciare indifferenti, tutti noi, magistrati e personale amministrativo, che lavoriamo nei tribunali amministrativi regionali, e, dall’altro, deve costituire uno stimolo per tutti noi per impegnarci sempre di più e meglio, la mia quarantennale attività, in qualità di magistrato amministrativo regionale, mi consente di potere dichiarare che essi, fin dalla loro istituzione, hanno raggiunto lo scopo per il quale sono stati istituiti, e cioè di far sì che “la giustizia amministrativa”, prevista dal citato art. 1 comma 1 della legge 1971, n. 1034, fosse garantita a tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, in ogni parte dell’Italia.

TERZA PARTE

In merito alle problematiche affrontate, concernenti l’organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di magistratura, l’art. 6 – Composizione dei tribunali amministrativi regionali – della legge 27 aprile 1982, n. 186, al comma 3, stabilisce che “I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati”.

Per quanto concerne questo tribunale, esso è stato diviso, nell’anno 2011, in due sezioni, ciascuna delle quali è stata, così, composta: a) la prima sezione da me, in qualità di Presidente di questo tribunale, dal consigliere Grazia Brini, fino al 31 agosto, essendo stata ella collocata a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre, dai consiglieri Ugo Di Benedetto e Sergio Fina e quindi, essa è stata composta, dal 1° gennaio al 31 agosto, da quattro magistrati e dal 1° settembre al 31 dicembre da tre magistrati; b) la seconda sezione, dal Presidente consigliere Giancarlo Mozzarelli, dai consiglieri Alberto Pasi, Bruno Lelli e Umberto Giovannini e, quindi essa è stata composta da quattro magistrati. In conclusione, alla fine dell’anno i posti vacanti sono stati tre: due, nella I e uno, nella II sezione; alla detta situazione si è ovviato con l’invio in missione, per l’integrazione dei colleghi giudicanti in alcune udienze, dei colleghi Giovanni Sabato, Maria Ada Russo e Davide Ponte; uno dei due posti, poi, nella I sezione, è stato coperto dal 1° febbraio u.s. dal consigliere Italo Caso, trasferito, su domanda, a questo tribunale dalla sezione staccata di Parma. La speranza è che i rimanenti due posti vacanti, uno nella I e uno nella II sezione, siano coperti nel corso di quest’anno.

Concludo questa parte della relazione, rivolgendo un cordiale saluto ai colleghi Mozzarelli, Lelli, Pasi, Di Benedetto, Fina, Giovannini e Caso; rivolgo un particolare saluto alla collega Brini, che come ho fatto presente in precedenza, dal 1° settembre dell’anno scorso, ha ritenuto di non fare più parte del personale di magistratura di questo tribunale, preferendo il suo anticipato collocamento a riposo: io, che ho lavorato con lei, nella I sezione, dall’11 maggio 2010, data del mio arrivo in questo tribunale, fino alla data, d’anzi indicata, del 31 agosto 2011, sento la mancanza della sua collaborazione, dal punto di vista, sia professionale che umano.

Voglio, poi, ringraziare i menzionati colleghi, sia quelli che hanno lavorato con me nella I sezione sia quelli che hanno svolto la loro attività nella II sezione per avermi consentito, con la loro disponibilità e comprensione, di svolgere le mie funzioni di presidente di questo tribunale, durante l’anno 2011, nel modo più idoneo ai fini dell’esercizio della giurisdizione amministrativa da parte del detto organo giurisdizionale.

In merito alle problematiche affrontate, concernenti l’organizzazione ed il funzionamento di questo tribunale, con particolare riguardo al personale di segreteria, con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in data 9 aprile 2009, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali è stata determinata secondo la tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 23 giugno 2008, nella quale, per questo tribunale, la detta dotazione risulta costituita da diciannove posti: la stessa tabella è stata allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 32 in data 5 aprile 2011.

Orbene, la situazione di questo Tribunale, concernente il personale amministrativo, nell’anno 2011, è stata la seguente:

a) il posto di dirigente è stato coperto dal Dott. Osvaldo Carlucci in qualità di Segretario generale del T.A.R. Emilia Romagna, sedi di Bologna e Parma;

b) il posto di Coordinatore è stato coperto dalla Dott.ssa Luciana Berenga;

c) il posto di Funzionario, i due posti di Collaboratore, due posti di Assistente sono stati vacanti: il detto posto di funzionario è stato coperto, dal 1° febbraio di quest’anno, dalla Dott. ssa Rossella Caruso;

- d) uno dei tre posti di Assistente, è stato coperto dalla Dott.ssa Donatella Perrone, la quale è attualmente in aspettativa;
- e) il posto di tecnico informatico è stato coperto dall'Ing. Alessandro Trio;
- f) i sei posti di Operatore esperto sono stati coperti dalle Signore Barbara Albertazzi, Claudia Magli, Annalisa Pazzi, Anna Pedone, Maria Rosaria Rubino, Antonella Strada, Ivana Nepitelli;
- g) i due posti di Operatore di base sono stati coperti dalla Signora Valeria Zucchini e dal compianto Signore Valerio Nardini, fino alla data della sua tragica morte, avvenuta il 18 maggio 2011;
- h) il posto di Ausiliario è stato coperto dalla Signora Santina Piana.

Ne consegue che, dei diciannove posti, relativi ai citati profili professionali, sono stati vacanti, cinque, fino al 18 maggio 2011, sei, a decorrere da tale data fino al 31 dicembre 2011.
Alla detta situazione si è ovviato con il seguente personale:

- a) Signora Chiara Zanetti, dipendente del Comune di Bologna, in posizione di comando dal 16 giugno 2008;
- b) Signora Donatella Laudicina, assunta a tempo determinato dalla Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco fino alla data del 30 settembre 2011;
- c) Signora Sandra Bianchi, dipendente del Comune di Bologna, in posizione di comando dal 15 ottobre 2011 al 14 novembre 2012,
- d) Dott.ssa Roberta Ranon, dipendente del Comune di Bologna, in posizione di comando, prorogato fino al 31 dicembre 2012,
- e) Signora Katia Chiesa, dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico S.Orsola-Malpighi, in posizione di comando dall'1 ottobre 2011
- f) Signora Silvana Talamo, dipendente della Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco dal 1° aprile 2011;
- g) Signora Antonella Tarozzo, dipendente della Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco dal 1° novembre 2011.

Per quanto riguarda il detto personale, ringrazio il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, per la loro apprezzata disponibilità all'effettuazione dei comandi e dei distacchi delle dipendenti, dianzi indicate.

Dal 30 gennaio di quest'anno, è stata distaccata dal Consiglio di Stato, la dottoressa Melina Goffredi, e dal 1° marzo di quest'anno è stata distaccata dalla regione Emilia Romagna la Sig.ra Donatella Laudicina. .

Concludo questa parte della relazione, rivolgendo un cordiale saluto al Dott. Osvaldo Carlucci, al personale amministrativo di questo tribunale e alle dipendenti delle altre amministrazioni che sono in posizione di comando e di distacco nello stesso tribunale.

Voglio, poi, ringraziare il Dott. Carlucci, il quale con la sua preparazione ed esperienza, si è impegnato a fare funzionare l'ufficio di segreteria in modo del tutto soddisfacente: la sua quotidiana presenza nel tribunale, i suoi adeguati provvedimenti, relativi all'organizzazione dello stesso ufficio, i suoi ottimi rapporti con il personale amministrativo e le dipendenti delle altre amministrazioni, in precedenza indicati, hanno fatto sì che le norme di attuazione – di cui all'allegato 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, trovassero la loro completa applicazione in questo tribunale, la Dott.ssa Berenga, la Dott.ssa Perrone, che fino alla data del 15 novembre 2011, ha lavorato in questo tribunale, le Signore Albertazzi, Bianchi, Chiesa, Laudicina, Magli, Pazzi, Pedone, Piana, Ranon, Rubino, Strada, Talamo, Tarozzo, Zanetti, Zucchini, le quali hanno consentito l'applicazione, in questo tribunale, delle norme di attuazione, dianzi indicate, in modo encomiabile: la loro adeguata ed indispensabile collaborazione con noi magistrati, la loro specifica attività, relativa ai vari adempimenti di competenza di questo tribunale, sono state, senz'altro, idonee ai fini del funzionamento dello stesso tribunale, nel migliore modo possibile; così come ringrazio l'ing. Trio, per la sua importante attività di tecnico informatico e per la sua collaborazione nella compilazione delle allegate tabelle, nonché l'avv. Bonfiglioli per la sua attività, svolta in questo tribunale. Ed, ora, voglio ricordare il Sig. Nardini, che ci ha lasciati il 18 maggio u.s.: la sua correttezza, la sua bontà d'animo, la sua professionalità, saranno, sempre, ricordate da noi tutti, che abbiamo avuto il privilegio di lavorare con lui.

QUARTA PARTE

In merito agli indirizzi giurisprudenziali e alle sentenze più rimarchevoli, ho ritenuto di individuare le seguenti sentenze (che, evidentemente, non sono le uniche meritevoli di essere segnalate), per gli argomenti trattati, le questioni esaminate, i principi giuridici affermati e le norme applicate, pronunciate quattro dalla prima sezione e due dalla seconda sezione di questo tribunale.

Per quanto riguarda la I sezione: 1) con la sentenza n. 506 in data 7 giugno 2011, pronunciata in relazione a quanto stabilito dall'art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), comma 4, primo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale "Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, il sub-criterio ed i sub-pesi ed i sub-punteggi" "si è affermato che va condiviso l'orientamento del Consiglio di Stato che testualmente rileva che "l'art. 83, comma quarto, del Codice degli Appalti, porta all'estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo (cioè al bando) di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri" (Cds, Sez. IV, del 12 maggio 2008, n. 2189), per cui il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi è precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice e, quindi, la mancata specificazione già nel bando di gara di tutti i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta (e dei corrispondenti punteggi e sub-punteggi) deve considerarsi illegittima (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 1° ottobre 2010, n. 7256) per cui, l'amministrazione avrebbe potuto attribuire i sub-punteggi dei criteri di valutazione ma avrebbe dovuto provvedere in tal senso nella lettera d'invito prima, della presentazione delle offerte e non dopo l'avvenuta presentazione delle stesse in una fase in cui non erano più modificabili. In particolare si è affermato che la disposizione dell'art. 83 del codice dei contratti, del resto, costituisce una puntuale applicazione dell'art. 53 della direttiva CE 18/2004, comunque applicabile nel nostro ordinamento, stante il suo contenuto preciso e dettagliato come chiarito dalla Corte di Giustizia CEE. Infatti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha statuito che sussiste la violazione del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza qualora le amministrazioni non enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita e con ponderazione della loro rilevanza nella successiva valutazione. Si è altresì, affermato che, la Corte di Giustizia, ha più volte precisato che è in contrasto con il diritto comunitario la circostanza che l'amministrazione abbia menzionato nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione individuando in un momento successivo, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 36, n. 2 della direttiva 92/50, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza (CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE – SEZIONE I – Sentenza 24 gennaio 2008) e che ancora più rigorosa è la successiva disciplina di cui al citato articolo 53 della direttiva 18/2004/CE, il quale prevede che ogni criterio o sub criterio debba essere previsto e specificato negli atti di gara della stazione appaltante e reso noto agli operatori economici prima della formulazione delle offerte (Corte di Giustizia CE 18 novembre 2010 causa C226), il cui contenuto, pertanto, potrà tenere conto dei criteri di scelta che saranno applicati nella valutazione delle stesse, privando la commissione giudicatrice di ogni potere in ordine alla specificazione dei criteri di aggiudicazione ma soprattutto della possibilità di procedere alla previsione di sub punteggi o sub pesi. Quindi, in piena sintonia con il diritto comunitario l'articolo 83 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, del codice dei contratti pubblici, individua tra i compiti della stazione appaltante in sede di bando, di capitolato speciale o di lettera d'invito, la predisposizione dei criteri di aggiudicazione e di eventuali sottocriteri, sub-pesi e sub-punteggi, confermando che non vi è alcun margine in proposito per la Commissione giudicatrice.

2) con la sentenza n. 830 in data 12 dicembre 2011, pronunciata in un giudizio di ottemperanza, disciplinato dall'art. 112 C.P.A.-, nel quale si erano chiesti, altresì, i danni da ritardo all'ottemperanza, ai sensi del citato art. 112 comma 3, il quale prevede che "Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni, derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato", si è osservato che la prima questione giuridica da affrontare è quella concernente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la ritardata ottemperanza alle sentenze del T.A.R. e si è affermato che nel sistema della responsabilità civile, la causalità assolve alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile, che essa va pertanto scomposta (secondo l'opinione largamente prevalente) nelle due fasi corrispondenti al giudizio sull'illecito (nesso condotta/evento) e al giudizio sul danno da risarcire (nesso evento/danno) (Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619), e che è opinione altrettanto prevalente, in dottrina come in giurisprudenza, quella secondo la quale, nel macrosistema della responsabilità, l'unico profilo dedicato espressamente dal codice civile al nesso eziologico sia quello ricavabile dall'art. 2043 c.c. dove l'imputazione del "fatto doloso o colposo" è addebitata a chi "cagiona" ad altri un danno ingiusto. Al riguardo, si è aggiunto che il quadro normativo del sistema di valutazione e determinazione dei danni (anche extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 c.c.) appare, nel suo complesso, composto dagli artt. 1223, 1226 e 1227 e, che sul piano della operatività concreta la disposizione dell'art. 1223 c.c. si pone, rispetto alle altre, in termini di vero e proprio ius singolare, poiché con essa l'ordinamento limita il risarcimento alla perdita subita ed al mancato guadagno in quanto conseguenze immediate e dirette di un fatto dannoso, così allocando presso il danneggiante non una qualsiasi ripercussione patrimoniale, ma ciò che costituisce il danno vero e proprio (ossia il "danno ingiusto") in riferimento al quale è determinante il giudizio ipotetico/differenziale tra condizione (dannosa) attuale e condizione del danneggiato quale sarebbe risultata in

assenza del fatto dannoso, che come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad.Ple. 23 marzo 2011 n. 3), in perfetta linea con la giurisprudenza della Cassazione Civile, rilevante perché sono le norme del codice civile sopra richiamate il parametro normativo per la valutazione dei danni conseguenti all'attività o ritardata attività della P.A. il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c. deve legare la condotta antiggiuridica alle conseguenze dannose risarcibili, che sotto questo profilo assume rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 1227, del codice civile, norma applicabile anche in materia aquiliana per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 – che, dando seguito ad un principio tradizionale, considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato (vedi altresì Cassazione civile, sez. III 16 ottobre 2007 n. 21619). Si è affermato, altresì, che le regole di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1227 disciplinano i due diversi segmenti del nesso causale in materia di illecito civile. In particolare, il comma 1°, nell'affrontare il primo stadio della causalità (c.d. causalità materiale), inerente al rapporto tra condotta illecita (anche in caso di ritardo) e danno-evento, valorizza il concorso di colpa del danneggiato come fattore che limita il risarcimento del danno-causato in parte dallo stesso danneggiato o dalle persone di cui questi risponde. Il comma 2°, invece, operando sui criteri di determinazione del danno-conseguenza ex art. 1223 c.c, regola il secondo stadio della causalità (c.d. causalità giuridica), relativo al nesso tra danno-evento e le conseguenze dannose da esso derivanti. In questo quadro la norma introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza. Si vuole, a questa stregua, circoscrivere il danno entro i limiti che rappresentano una diretta conseguenza dell'altrui colpa.

In definitiva l'articolo 1227, capoverso, costituisce un'applicazione del più generale principio di esclusione della responsabilità ogni volta in cui si provi, in base ad un giudizio ipotetico più che strettamente causale, che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato in quanto l'avrebbe egualmente subita o perché avrebbe potuto evitarla.

3) con la sentenza n. 855 in data 27 dicembre 2011, pronunciata su un ricorso, proposto per l'annullamento di una deliberazione della G.R. dell'Emilia Romagna, concernente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idro-elettrica, si è affermato che, in materia di giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre fare riferimento al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), che contempla i "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", la cui giurisdizione si estende anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche (Cassazione civile, sez. un., 08 aprile 2009, n. 8509; Cass. S.U. n. 541/2000, 11126/2002, 5322/2004, 13293/2005), e si è aggiunto che la giurisprudenza ha precisato che fra questi vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand'anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099), che in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (Cassazione civile, sez. un., 11 maggio 2007, n. 10750; Consiglio di stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678), che in particolare la giurisprudenza ha evidenziato che sussiste la giurisdizione del TSAP in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o il suo spostamento nonché sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27 maggio 2011, n. 441), nonché quelli di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 12 ottobre 2010, n. 7948) e che, inoltre, la giurisdizione del TSAP si estende all'impugnativa di provvedimenti edilizi in prossimità dei corsi d'acqua di natura pubblica, e realizzati nella fascia di rispetto dell'argine, (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10845) nonché al caso di impugnativa di provvedimenti concernenti l'assoggettamento a procedura di verifica di

impatto ambientale del progetto da attuare per la realizzazione di lavori funzionali agli obblighi di concessione. (Cassazione civile, sez. un., 11 maggio 2007, n. 10750), per cui, poiché nel caso concreto il ricorso introduttivo concerneva l'impugnativa della deliberazione della giunta regionale di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, a seguito della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) effettuata, mentre con i motivi aggiunti si impugnavano rispettivamente gli atti concernenti la costituzione di una servitù coattiva, attraverso la procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell'opera nonché il relativo permesso di costruzione, non vi era dubbio che tutti gli atti riguardavano una situazione che andava ad incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche e, quindi, per tali ragioni la giurisdizione apparteneva al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

4) con la sentenza n. 531 in data 17 giugno 2011, pronunciata in ordine ad una richiesta di risarcimento del danno, attesa l'irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà del ricorrente per effetto della realizzazione di un'opera pubblica, si è anzitutto rilevato con riferimento alla prospettata accessione invertita per irreversibile trasformazione delle aree interessate, che deve ritenersi superata l'operatività dell'istituto, in forza della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell'8 ottobre 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, con la conseguenza che non può attribuirsi alla situazione sopra indicata e alla rinuncia di fatto alla restituzione dei beni da parte del soggetto titolare alcun effetto abdicativo della proprietà in favore dell'amministrazione.

Per quanto concerne, poi, il risarcimento del danno per illegittima occupazione, si è affermato che non si poteva riconoscere al ricorrente la tutela risarcitoria nei termini richiesti di ristoro del danno corrispondente al valore venale delle aree irreversibilmente trasformate, atteso che tali beni persistevano nella sfera patrimoniale dell'interessato e che neppure in tale ottica poteva accedersi alle ulteriori domande e provvedersi alla condanna alle richieste forme residuali di risarcimento del danno per l'asserito deprezzamento, peraltro non comprovato, delle aree contigue e per il ritenuto mancato ampliamento dell'attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda la II sezione :

1) con la sentenza n. 457 in data 16 maggio 2011, pronunciata su un ricorso, proposto per il risarcimento del danno, derivante al ricorrente dall'illegittimo rilascio al contro interessato di una licenza, per attività commerciale, identica a quella, già esercitata da tempo, dal ricorrente, licenza annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato, si è riconosciuta l'insussistenza, nella pretesa risarcitoria in esame, del presupposto del danno ingiusto in quanto la concreta pretesa del ricorrente al mantenimento del regime di monopolio di fatto dell'attività di ristorazione self - service nella zona, non poteva costituire e integrare quell'interesse meritevole di tutela (nella specie: risarcitoria) da parte dell'ordinamento, dalla lesione del quale derivasse un "danno ingiusto", nel senso indicato dalla Cass. Civ. SS. UU. con la nota sentenza n. 500 del 1999 e si è altresì affermato che, in ogni caso, e sotto diverso profilo dell'azione risarcitoria, il ricorrente non aveva in alcun modo comprovato – o comunque fornito concreti elementi aventi valenza quanto meno di principio di prova, che il dissesto economico – finanziario che aveva subito nel corso degli anni, quantificato come indicato negli scritti defensionali, costituisse danno patrimoniale direttamente conseguente all'illegittima apertura dell'esercizio di ristorazione del controinteressato, per cui trattandosi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione SS.UU con la sentenza n. 500 del 1999 e secondo quanto successivamente stabilito dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000, di responsabilità aquiliana ex art. 2049 cod. civ., la relativa richiesta di risarcimento del danno presuppone normalmente che spetti al danneggiato l'onere della prova in ordine alla sussistenza sia del danno subito che del nesso causale tra questo e il provvedimento illegittimo, con conseguente reiezione dell'azione risarcitoria anche perché, di tale nesso, il ricorrente non aveva in alcun modo comprovato la sussistenza (v. T.A.R. Calabria –CZ- sez. II, 2/7/2010 n. 1429; T.A.R. Sicilia – CT- sez. III, 22/12/2009 n. 2185).

2) con la sentenza n. 144 in data 18 febbraio 2011, pronunciata su un ricorso proposto per l'annullamento del diniego di accesso agli atti di cui un sopralluogo, redatto da tecnici di un ente pubblico, si è affermato che è illegittimo il diniego di accesso opposto dall'amministrazione, in quanto basato sulla ritenuta sottrazione all'accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (entrambi nella loro qualità di agenti di Polizia Giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all'art. 329 c.p.p.; e ciò in quanto, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di non ritenere che ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisca atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all'accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l'atto richiesto in ostensione non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p.. (v. Cons. Stato, sez. VI, 9/12/2008 n. 6117).

Ed, infine, prima di concludere la presente relazione, ritengo di dovere fare riferimento alle due convenzioni, stipulate: a) una dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" Università di Bologna e questo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna in data 13 dicembre 2011 in relazione a quanto stabilito con l'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, recante

“Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, al fine di consentire agli iscritti al primo anno del corso della detta scuola di essere ammessi allo svolgimento della formazione professionale presso questo tribunale; b) l’altra, tra l’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum e questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, con la quale si è stabilito che questo tribunale si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o laureati/diplomati anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; le dette attività sono organizzate, curate e gestite, per il corrente anno 2012, dal Consigliere Umberto Giovannini.

CONCLUSIONI

Concludo la mia relazione, con la quale, in conformità a quanto stabilito con l’atto, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 7 dicembre 2007, in precedenza citato, ho cercato di “illustrare l’attività” di questo tribunale amministrativo regionale in una “breve e sintetica rappresentazione complessiva della giustizia amministrativa locale”.

In sostanza, mi sono sforzato di descrivere, nel modo più esauriente possibile, lo stato della giustizia amministrativa, nella circoscrizione di questo tribunale, relativamente all’anno 2011.

Ciò posto, alla luce della detta descrizione, così come ho fatto l’anno scorso, voglio esprimere un giudizio, relativo all’attività, svolta da questo tribunale, nell’anno 2011 e formulare un auspicio, concernente l’attività, che questo tribunale svolgerà nel corrente anno 2012.

Per quanto riguarda il menzionato giudizio, ritengo di poter affermare che questo tribunale, nell’anno 2011, ha operato in una situazione senz’altro migliore, rispetto a quella “di notevole difficoltà” evidenziata nella mia relazione dell’anno scorso.

In particolare, esso, in virtù del lavoro di tutto il personale di magistratura e di segreteria, ha esercitato la giurisdizione amministrativa, prevista dall’art. 4 del codice del processo amministrativo, in modo del tutto soddisfacente in relazione alle controversie devolute alla detta giurisdizione ai sensi dell’art. 7 dello stesso codice. Al riguardo, voglio aggiungere che l’auspicio, che formulai l’anno scorso, del raggiungimento, da parte di questo tribunale, al termine dell’anno 2011, di un livello di efficienza, superiore a quello conseguito nell’anno 2010, si è, sicuramente, realizzato: e di ciò sono grato al menzionato personale, di magistratura e segreteria, che ha consentito tale realizzazione.

Per quanto concerne l’auspicio, relativo al corrente anno 2012, anch’esso riguarda il raggiungimento da parte di questo tribunale, al termine del detto anno, di un livello di efficienza, superiore a quello conseguito nell’anno 2011. Ed è, con questo auspicio, che dichiaro aperto l’anno giudiziario 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, con sede a Bologna.

Bologna, 9 marzo 2012